

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE - CONTROVERSIE DEL LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Trieste, sezione civile -controversie del lavoro, nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Annalisa Barzazi, all'udienza dell'11 ottobre 2005 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 655/04, promossa con ricorso depositato in data 17.8.2004;

DA

PATRIZIA DEMARCHI, rappresentata e difesa dagli avv. Fabio Petracci ed Alessandra Marin, presso gli stessi domiciliata, per delega a margine del ricorso;

ricorrente;

CONTRO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, ex lege domiciliataria;

resistente;

in punto: accertamento del diritto ad inquadramento superiore e condanna al pagamento delle differenze retributive conseguenti.

CONCLUSIONI

Omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Trieste, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data 17.8.2004, Patrizia Demarchi esponeva di essere stata dipendente dell'allora Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, trasformatasi nel 1994 in ente pubblico economico denominato Ente Poste Italiane e poi divenuto Poste Italiane s.p.a.. La ricorrente era stata dapprima inquadrata nel quarto livello di cui all'art. 2 della L. n. 797 del 1981, del quale riportava la declaratoria; nel 1994 l'Ente Poste aveva adottato un nuovo sistema di classificazione del personale, mediante accorpamento dei precedenti livelli in tre aree, denominate di base (II e III livello), operativa (IV, V, VI livello), quadri. In ragione del mutato sistema di inquadramento, la ricorrente era stata collocata nell'area operativa, di cui all'art. 43 del CCNL Poste, del quale riproduceva la declaratoria. Con decreto di data 6.4.2001, la ricorrente era stata trasferita nei ruoli del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 4 c. II del D.L. n. 163 di data 12.5.1995, convertito nella L. 11.7.1995 n. 273. A seguito del trasferimento, era stata inquadrata nell'area funzionale B del CCNL comparto Ministeri, nella posizione economica B1 corrispondente al livello quarto della carriera ministeriale. Dal raffronto tra la declaratoria relativa all'area operativa del CCNL Poste e quella dell'area funzionale B posizione economica B1 del CCNL Ministeri, risultava evidente la mancata corrispondenza tra i due inquadramenti, evincendosi, a contrario, che l'ex IV livello del personale postale corrispondeva alla posizione economica B2 del CCNL Ministeri. La ricorrente lamentava, pertanto, l'erroneità dell'inquadramento attribuitole nel passaggio nel ruolo ministeriale, operata senza considerare la necessità di individuare la posizione di lavoro più affine a quella dell'ordinamento postale, ancorché collocata in qualifica funzionale diversa, anche superiore, senza che ciò potesse integrare un'ingiustificata promozione del soggetto interessato. Ciò premesso, la ricorrente rassegnava le conclusioni riportate nell'epigrafe.

In esito alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza si costituiva il Ministero dell'Economia e delle Finanze, esponendo che la ricorrente, già dipendente di Poste Italiane s.p.a. e comandata dal 1997 presso il Ministero, nei ruoli di quest'ultimo era stata trasferita con D.P.C.M. del 4.12.2000, continuando a svolgere le funzioni, disimpegnate durante il comando, di coadiutore ex qualifica funzionale IV, poi area B posizione economica BI. In esecuzione dell'art. 53 c. 10 della L. n. 447/1997 e dell'art. 45 c. 10 della L. n. 448/1998, il decreto interministeriale del 28.3.2000 aveva inquadrato il personale dell'ex Amministrazione Poste e Telecomunicazioni, in comando presso il Ministero del Tesoro, nei ruoli ministeriali, secondo i profili, le qualifiche e le sedi di servizio indicati nell'elenco contenuto nella richiesta di personale inviata dal Ministero del Tesoro; l'inquadramento stabilito aveva meramente ratificato una situazione di fatto e di diritto consolidata nel tempo, che aveva affievolito il rapporto di lavoro originario. Il resistente sottolineava come la pretesa avversaria si fondasse esclusivamente sul raffronto tra declaratorie

contrattuali, prescindendo dalla disamina delle mansioni di fatto disimpegnate. L'operazione di inquadramento aveva riguardato dipendenti per i quali la posizione di lavoro era già mutata a partire dal 1997, a seguito del comando; il raffronto era stato operato tra l'ultima qualifica funzionale posseduta presso l'amministrazione del Tesoro e la corrispondente area e livello retributivo attribuiti con l'immissione nei ruoli, in modo da assicurare il mantenimento della qualifica di appartenenza, senza alcun depauperamento rispetto al livello retributivo già in godimento. L'inquadramento a suo tempo disposto era del tutto coerente con la normativa vigente, non ravvisandosi violazioni in ordine ai criteri dettati dal D.M. 10.7.1997 emanato dal Ministro delle Poste e Telecomunicazioni di concerto con il Ministro per la funzione pubblica a norma dell'art. 6 c. II del D.L. 1.12.1993 n. 487 (convertito, con modificazioni, dalla L. 29.1.1994 n. 71). Il legislatore, in occasione della trasformazione dell'amministrazione autonoma in ente pubblico economico, aveva demandato ad un successivo decreto ministeriale la fissazione dei parametri di equiparazione tra le qualifiche funzionali della trasformanda amministrazione autonoma e quelle dei ministeri. Acquisito il parere del Consiglio di Stato e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni aveva emanato il decreto suindicato, con il quale era stata ravvisata una sostanziale corrispondenza tra qualifiche e profili professionali dei diversi enti, con conseguente equiparazione per la maggior parte orizzontale tra le declaratorie; tale, decreto avrebbe dovuto essere impugnato avanti al giudice amministrativo e, non essendo ciò avvenuto, doveva ritenersi inoppugnabile ed insindacabile da parte del giudice ordinario. L'amministrazione resistente rilevava inoltre che la richiesta di convocazione per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione non le era pervenuta. Ciò premesso, il Ministero resistente concludeva per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per il mancato preventivo esperimento del tentativo di conciliazione e, nel merito, per il rigetto del ricorso.

Nella causa, istruita solo documentalmente, all'odierna udienza le parti, previa concessione, sul loro richiesta, del termine per note difensive, fruito da entrambe, procedevano alla discussione; il giudice decideva la causa come da dispositivo del quale dava lettura alle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda della ricorrente è fondata e merita accoglimento.

Si rileva preliminarmente l'infondatezza della preliminare eccezione di improcedibilità del ricorso svolta dall'amministrazione resistente.

La ricorrente ha prodotto, infatti, copia della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, con attestazione del suo deposito presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Trieste in data 6.11.2003, con assegnazione del numero di protocollo 23063; ai sensi dell'art. 410 bis c.p.c., il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta e, decorso inutilmente tale termine, esso si considera comunque espletato ai fini della proposizione della domanda giudiziale. Il ricorso con cui la presente causa è stata avviata è stato depositato il 17.8.2004, dunque ben oltre il termine sopra citato.

Venendo al merito della causa, non è in contestazione tra le parti che la ricorrente, già dipendente di livello quarto dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, poi inquadrata nell'area operativa del nuovo sistema di classificazione del personale, ai sensi degli artt. 41 e 43 del CCNL per il personale dipendente dell'Ente Poste Italiane stipulato il 26.11.1994, sia stata comandata presso il Ministero del Tesoro ed infine trasferita, con D.P.C.M. 4.12.2000, ai sensi del D.L. 12.5.1995 n. 163, convertito nella L. 11.7.1995 n. 273, nel ruolo periferico del personale del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, con decorrenza economica e giuridica dalla data della presa del servizio, "nella corrispondente qualifica funzionale, conservando l'anzianità maturata ed il trattamento economico, ove più favorevole" (vedasi il D.M. del 10.9.2001 prodotto dalla ricorrente), con inquadramento nell'area funzionale B, posizione economica B1, a decorrere dal 6.4.2001, sia agli effetti giuridici che economici.

Va ricostruito il quadro normativo in cui sussumere la vicenda della ricorrente. L'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni è divenuta dapprima ente pubblico economico, quindi società per azioni in forza dell'art. 1 del D.L. 1.12.1993 n. 487, convertito nella L. 29.1.1994 n. 71. Nell'ambito del complesso procedimento riorganizzativo, speciali disposizioni sono state adottate per consentire il transito dei dipendenti ritenuti eccedenti nella nuova struttura nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche. L'art. 17 c. 18 della L. n. 127 del 1997 ha previsto che "fino alla trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste Italiane, il personale dell'Ente stesso può essere comandato presso amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 c. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29." L'art. 53 della L. 27.12.1997 n. 449 ha disposto che "Al personale dell'Ente Poste Italiane che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in posizione di comando o fuori ruolo presso le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata. I comandi in atto, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere rinnovati per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data di cui al comma 6". Ed ancora, l'art. 45 della L. 23.12.1998 n. 448 ha previsto che "al personale delle Poste Italiane s.p.a. che, alla data del 30.9.1998, si trovi in posizione di comando presso le pubbliche amministrazioni, si applicano le disposizioni previste dall'art. 53, comma 10, della legge 449/1997 a condizione che la richiesta di comando sia stata effettivamente inoltrata entro il 28.2.1999. il personale suddetto può permanere in posizione di comando per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge...". La disposizione da ultimo citata ha esteso al personale della ormai Poste Italiane s.p.a., che si trovasse, come la ricorrente, in posizione di comando presso una pubblica amministrazione, l'applicabilità dell'art. 4 c. 2 del D.L. 12.5.1995 n. 163, convertito nella L. 11.7.1995 n. 273, secondo cui "con decreto

del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dei Tesoro, il dipendente pubblico eccedente può essere trasferito, previo suo assenso, in altra pubblica amministrazione a richiesta di quest'ultima".

La procedura di mobilità che ha interessato la ricorrente presenta aspetti del tutto peculiari; occorre infatti considerare che il comando o il distacco determinano soltanto una modificazione delle modalità di esecuzione dell'obbligazione del prestatore di lavoro, lasciando immutato il rapporto di lavoro con il soggetto distaccante. Nel caso di specie, il comando presso un'amministrazione pubblica alla data del 30.9.1998 ha rappresentato il presupposto per il trasferimento all'amministrazione di destinazione, ma al momento del passaggio nel ruolo ministeriale, la ricorrente era una dipendente privata, in quanto suo datore di lavoro era Poste Italiane s.p.a.. La norma eccezionale di cui all'art. 45 c. 10 della L. n. 448 del 1999, più sopra citata, ha consentito l'applicazione delle disposizioni sulla mobilità volontaria e concordata nel pubblico impiego ad una fattispecie di passaggio diretto di un dipendente di un datore di lavoro privato alle dipendenze della pubblica amministrazione, sul presupposto di un pregresso comando, disposto quando i soggetti interessati erano entrambi enti pubblici.

La pretesa azionata dalla ricorrente ha come suo primo presupposto la possibilità di ravvisare una continuità del rapporto di lavoro nel trasferimento dal precedente datore di lavoro all'amministrazione di attuale appartenenza, solo in tale ipotesi potendosi configurare il diritto a conservare il pregresso inquadramento.

In proposito, deve tenersi conto che il passaggio che ha interessato la ricorrente si è realizzato nell'ambito di un quadro normativo che vedeva ormai attuata la privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. In considerazione di ciò, tenuto conto che anche nel caso in esame il passaggio nel ruolo ministeriale è avvenuto sulla base di una manifestazione del consenso da parte di tutti i tre soggetti interessati che ha determinato la sostituzione della parte datoriale, nella dichiarata volontà di "trasferire" la dipendente "nella corrispondente qualifica funzionale" dell'ordinamento di destinazione (così il D.P.C.M. del 4.12.2000, come riportato nel D.M. Economia e Finanze del 10.9.2001 prodotto dalla ricorrente), appare giustificato richiamare quell'orientamento dottrinale, formatosi in ordine alla mobilità volontaria nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, secondo cui il passaggio diretto di personale tra dette amministrazioni può essere ricondotto ad un'ipotesi di cessione del contratto, ex art. 1406 c.c.. Nel caso di specie, peraltro, è mancata la formalizzazione di un nuovo contratto di lavoro; risulta poi condivisibile l'osservazione della parte ricorrente secondo cui ammettere che al trasferimento nei ruoli ministeriali sia conseguita l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro significa accettare la violazione del principio, di rilievo costituzionale, della necessità del concorso pubblico per l'accesso all'impiego alle dipendenze dell'amministrazione. Come sottolineato dalla Corte d'Appello di Trieste in fattispecie identica (sentenza n. 36 del 31.3-21.5.2005), nel senso dell'unitarietà del rapporto depono la previsione, nel D.P.C.M. di trasferimento, in punto conservazione dell'anzianità maturata e del trattamento economico.

La ritenuta continuità del rapporto e la considerazione che l'amministrazione pubblica gestisce i rapporti di lavoro con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 D.L.vo 30.3.2001 n. 165, nel quale è stato trasfuso l'art. 4 del D.L.vo n. 29 del 1993, nel testo introdotto dall'art. 3 del D.L.vo n. 546 del 1993, poi modificato dal D.L.vo n. 396 del 1997 e quindi sostituito dall'art. 4 del D.L.vo n. 80 del 1998) permettono di smentire la tesi del Ministero resistente secondo cui il lungo periodo di comando avrebbe "affievolito" l'originario rapporto di lavoro con l'Ente Poste Italiane, poi Poste Italiane s.p.a.. L'amministrazione, infatti, non può incidere sul diritto alla conservazione dell'inquadramento originario, fondato sull'art. 2103 c.c.. Né convince il richiamo, operato dal Ministero resistente, al Decreto del Ministro delle Poste e Telecomunicazioni del 10.7.1997 (in G.U. serie generale n. 230, p.17 e ss.), estraneo alla fattispecie, trattandosi di atto che riguardava unicamente il passaggio nei ruoli del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni del personale trasferito dalla già Amministrazione delle Poste e telecomunicazioni in base all'art. 6 c. II del D.L.n. 487 del 1993, convertito nella L. n. 71 del 1994, nonché all'art. 12 del D.L. 23.10.1996 N. 540 (i cui effetti sono stati fatti salvi dalla L. 23.12.1996 n. 650). Viepiù, tale decreto fa riferimento ad un sistema di inquadramento non più esistente all'epoca del passaggio della ricorrente nei ruoli del Ministero ed è stato emesso "sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative", senza che nel contesto dello stesso siano stati esplicitati i criteri adottati per operare le equiparazioni.

Venendo all'esame delle declaratorie dei profili professionali da comparare ai fini della risoluzione della presente causa, va ricordato che il C.C.N.L. per il personale dipendente dell'Ente Poste Italiane, stipulato il 26.11.1994, ha accorpato in quattro aree il personale, precedentemente inquadrato in nove livelli. La ricorrente, già appartenente al IV livello, nel nuovo sistema di classificazione di cui al citato contratto era inquadrata nell'area operativa, di notevole ampiezza, come si desume dalla relativa declaratoria contrattuale, che recitava "Attività esecutive e tecniche, con conoscenze specifiche, responsabilità personali e di gruppo, con contenuti professionali di parziale o media specializzazione. Comprende i dipendenti che, impegnati direttamente nel business di base o in attività di supporto, svolgono mansioni -a contatto o meno con la clientela -che presuppongono adeguata preparazione professionale con capacità di utilizzazione di strumenti semplici e complessi che richiedono preparazione tecnico-professionale di parziale o media specializzazione e capacità di autonomia operativa nei limiti dei regolamenti di esecuzione". Nell'area operativa erano confluite mansioni in precedenza comprese nella III, IV, V qualifica di cui all'art. 3 della L. 22.12.1981 n. 797 e al D.M. 5.8.1982 n. 4584); la declaratoria della IV qualifica (nella quale la ricorrente era inquadrata) recitava: "Attività amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilità personali. Attività amministrative contabili, tecniche o tecnico-manuali che presuppongono specifica preparazione professionale nel ramo, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni sono caratterizzate da margini valutativi nell'esecuzione". Il C.C.N.L. per il personale del comparto Ministeri 1998-2001 classifica il personale in tre aree e sette posizioni economiche; la declaratoria

dell'area funzionale B prevede che "Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi definiti, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, e per la competenza relativa a specifici processi operativi, svolgono funzioni specialistiche nei vari campi di applicazione". La posizione economica B1 recita "Specifiche professionali: -conoscenze tecniche di base utili allo svolgimento dei compiti assegnati; -capacità manuali c/o tecniche riferite alla propria qualificazione c/o specializzazione. Contenuti professionali di base: -lavoratore che, nel proprio ambito professionale, costruisce manufatti, esegue lavorazioni, provvede alla manutenzione e riparazione di guasti utilizzando apparecchiature di tipo semplice- -Lavoratore che svolge compiti di inserimento dati, dattilografia, composizione e duplicazione di testi, semplici attività di segreteria, quali compilazione di modulistica, schedari e bollettari, protocolla, imbusta e spedisce la corrispondenza; partecipa alla raccolta e al riordino dei dati; collabora alle attività di sportello. -Lavoratore che sorveglia gli accessi, regolando il flusso del pubblico fornendo le opportune informazioni, riceve la corrispondenza e altro materiale, attiva e controlla gli impianti dei servizi generali e di sicurezza. -Lavoratore che provvede alla vigilanza dei beni e degli impianti dell'Amministrazione, assicurandosi della loro integrità, aziona, gestisce e verifica gli impianti di sicurezza; guida veicoli per il trasporto di persone c/o cose". La posizione economica B2 rivendicata dalla ricorrente è così definita: "Specifiche professionali: -discreta complessità dei processi e delle problematiche da gestire; autonomia e responsabilità nell'ambito delle prescrizioni di massima e/o secondo metodologie definite. Contenuti professionali di base: -Lavoratore che interviene nelle diverse fasi del processo di lavorazione, individuando e correggendo eventuali difetti del prodotto finito, esegue prove di valutazione sugli interventi effettuati, utilizzando apparecchiature di tipo complesso di cui verifica l'efficienza. -Lavoratore che svolge attività preparatorie di atti anche da notificare, predispone computi, rendiconti e situazioni contabili semplici, svolge attività di stenodattilografia ed inserimento dati, anche utilizzando apparecchiature informatiche semplici, cura la tenuta di strumenti di registrazione e di archiviazione. -Lavoratore che svolge attività di vigilanza e custodia nei locali assegnati, coordinando le professionalità di livello inferiore."

Il raffronto tra il contenuto delle mansioni proprie delle qualifiche e posizioni economiche oggetto di esame conferma che non vi è corrispondenza, da un punto di vista sostanziale (e, del resto, nemmeno formale, atteso che il diverso numero di gradi delle scale gerarchiche in questione impedisce una perfetta equiparazione orizzontale) tra l'inquadramento della ricorrente nell'ordinamento di provenienza e quello attribuitole all'atto del trasferimento nei ruoli del Ministero.

Il Consiglio di Stato, sezione prima, nel parere del 13.3.1996 n. 2699/95, reso in occasione del trasferimento al Ministero delle Poste e Telecomunicazione di personale dell'amministrazione postale a seguito dell'entrata in vigore della D.L. n. 487 del 1993, convertito nella L. n. 71 del 1994, già citato, e proprio ai fini della formazione del quadro di equiparazione tra i profili professionali dell'ordinamento postale e quelli dell'ordinamento ministeriale del tempo (di cui al sopra menzionato D.M. 10.7.1997), ha dettato il condivisibile principio secondo cui è necessario ricercare per ciascuna posizione di lavoro dell'ordinamento di provenienza quale sia nell'assetto dell'ordinamento di destinazione la posizione che presenti maggiori analogie, per collocare il dipendente in quest'ultima, indipendentemente dal fatto che essa sia collocata nell'ordinamento di provenienza in una categoria diversa. In tale prospettiva di verifica di una corrispondenza in senso sostanziale tra inquadramenti, non può rilevare, evidentemente, che la posizione di lavoro dell'ordinamento di destinazione individuata come maggiormente affine sia collocata in una qualifica funzionale superiore alla corrispondente categoria dell'ordinamento di provenienza.

Il raffronto tra il contenuto delle declaratorie sopra riportate evidenzia come non ricorra alcuna sostanziale corrispondenza tra l'inquadramento nell'area operativa, come ex quarta qualifica, dell'ordinamento postale e la posizione economica B1 attribuita all'esito del trasferimento.

Se la IV qualifica richiedeva conoscenze specialistiche, una specifica preparazione professionale con utilizzo di mezzi e strumenti complessi, con margini valutativi nell'esecuzione e l'area operativa prevedeva una preparazione tecnico-professionale di parziale o media specializzazione con capacità di utilizzo di strumenti semplici e complessi, con assunzione di responsabilità personale e di gruppo ed autonomia operativa nei limiti dei regolamenti di esecuzione, per la posizione B1 si richiedono soltanto conoscenze tecniche di base, non specialistiche, quindi, utili allo svolgimento dei compiti e non si prevede alcuna autonomia valutativa; i contenuti professionali descritti dalla posizione B1 evidenziano attività meramente esecutive, di supporto, senza assunzione di diretta responsabilità. Appare invece evidente la ben maggiore affinità tra l'inquadramento di provenienza e la posizione B2 del sistema di classificazione ministeriale di cui al già citato CCNL, la cui declaratoria prevede autonomia di valutazione e gestione e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima, nonché l'utilizzo di apparecchiature complesse e di strumenti informatici semplici.

Deve pertanto essere accertato il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nell'area funzionale B, posizione economica B2 del CCNL del comparto Ministeri, a decorrere dal 6.4.2001, data del trasferimento nei ruoli del Ministero resistente, con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento della differenza tra la retribuzione che sarebbe spettata alla ricorrente per effetto di tale superiore inquadramento e quella effettivamente percepita, da maggiorarsi per gli interessi legali, o per la rivalutazione secondo gli indici ISTAT, se maggiore, dalle singole scadenze al saldo.

In considerazione degli orientamenti contrastanti manifestati dalla giurisprudenza di merito sulla questione oggetto di causa e dell'assenza di precedenti di legittimità si ritiene giustificata l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:

-accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nell'area funzionale B, posizione economica B2, del CCNL del comparto Ministeri, a decorrere dal 6.4.2001;

-condanna il Ministero resistente al pagamento della differenza tra la retribuzione che sarebbe spettata alla ricorrente per effetto dell'accertamento sub 1) e quella effettivamente percepita, da maggiorarsi per gli interessi legali, o per la rivalutazione secondo gli indici ISTAT, se maggiore, dalle singole scadenze sino al saldo; -compensa integralmente le spese processuali tra le parti.

Così deciso in Trieste 1 ottobre 2005.

Il Giudice
dott.ssa Annalisa Barzani